



COMUNE DI COSTA DI MEZZATE Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 7 del 25-06-2026

In sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica

CODICE ENTE: 10086

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 20:00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano

Trapletti Andrea	P	Signorelli Andrea	A
Vezzoli Alex	P	Bertuletti Nicole	P
Chiodini Pietro	P	Brevi Giuseppe	P
Fogaroli Luigi	P	Colleoni Paolo	A
Finotto Rino	P	Bettini Chiara	P
PEZZOTTA NATALINA	P	Lorenzi Sergio	P
Montanelli Giuseppe	A		

Presenti n. 10 e assenti 3

Partecipa il Segretario Generale De Carlo Cosima

Assume la presidenza Trapletti Andrea in qualità di Sindaco

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

Immediatamente eseguibile: S

Relaziona il Sindaco che illustra il punto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della L. 30 dicembre 2025, n. 199, il quale dispone che: «A decorrere dall'anno 2022, i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025, nella quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, definendo i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe:

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 in data odierna (25.06.2026), dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2026-2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Costa di Mezzate e di quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia

strade, seguendo i criteri previsti dal metodo MTR-3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 e come validato con determinazione dell'Area Tecnica n. 45 del 26.05.2026, il quale espone un costo complessivo per l'anno 2026 di € 382.817,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 257.247,00 e parte fissa pari a € 125.571,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe per l'anno 2026 è pari ad € 371.591,00 di cui parte variabile € 248.642,00 e parte fissa € 122.949,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 4.5 della Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della provincia di Bergamo n. 325 del 27 novembre 2025, con il quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione esercizio finanziario 2026 – 2028 e sono state confermate, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, le aliquote relative ai tributi provinciali; nella fattispecie per l'anno 2026 l'aliquota per il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente applicato alla tassa/tariffa comunale per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, è stata riconfermata al 5%;

DATO ATTO che alla TARI si applicano le componenti perequative disposte dalla Deliberazione 386/2023/R/RIF: ossia 0,10 euro/utenza per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare e 1,5 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

RICHAMATO il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, rubricato *"Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate"*, in particolare:

- art. 1, comma 2 prevede che tali modalità applicative siano stabilite da ARERA con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento;
- art. 2 individua i beneficiari dell'intervento, attraverso l'utilizzo dell'indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) riconoscendo l'agevolazione tariffaria "agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare", specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l'ammissione alle agevolazioni pari a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- art. 3 prevede che:
 - l'agevolazione sia pari a "una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero al 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al

Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente";

- la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della menzionata agevolazione sia garantita tramite l'applicazione di un'"apposita componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA), istituita e aggiornata da ARERA con propri provvedimenti;
- art. 4 dispone che l'agevolazione sia automaticamente riconosciuta "agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2", identificati attraverso SGATE da parte degli enti erogatori; a tal proposito, l'Autorità:
 - "sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.a., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), gestito da ANCI, e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS";
 - "definisce le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i Comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite di SGATE, necessari alla attuazione delle compensazioni (...)"

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025 la quale prevede che dal 1° gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva. Inoltre, la componente *UR3,a*, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi

del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

CONSIDERATO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25.06.2026, di approvazione del Piano Economico Finanziario TARI per gli anni 2026-2029, il Comune ha riconfermato nello schema 1 "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'allegato A "TQRIF" alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif.
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 23.01.2023 è stata approvata "La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani" nella quale è stato disciplinato il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2023 si stabiliva il costo per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, a totale carico del contribuente, per un importo di € 38,50 per ogni singolo servizio a prenotazione;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal responsabile del servizio ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DATO ATTO che il Segretario Comunale ha svolto compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 97 2° comma – del D. L.vo 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli ed unanimi resi in forma palese nei modi di legge, essendo n. 11 i consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

DI CONFERMARE per l'anno 2026 la ripartizione percentuale dei costi fissi e variabili da coprire con le tariffe domestiche e non domestiche, secondo le medesime percentuali adottate per l'anno 2025, in considerazione dell'assenza di variazioni significative nella composizione dell'utenza;

DI DARE ATTO che le tariffe di cui al punto precedente assicurano la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario 2026-2029, approvato con deliberazione Consiliare n. 6 del 25.06.2026;

DI FISSARE le seguenti scadenze per il pagamento della Tari anno 2026:

- 1^a rata acconto, con scadenza 4 agosto 2026;

- 2^a rata saldo, con scadenza 4 dicembre 2026;

con facoltà di versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata (4 agosto 2026)

DI DARE ATTO che sull'importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI";

DI DARE ATTO che alla TARI si applicano:

- le due componenti perequative come previsto dalla delibera ARERA n. 386/2023 pari a euro/utenza 0,10 per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare; pari a euro/utenza 1,5 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- la componente perequativa come previsto dalla delibera ARERA n. 133/2025 pari a 6 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

DI DARE ATTO che le componenti perequative UR1a, UR2a e UR3a:

- sono applicate alle utenze secondo gli importi e le modalità stabiliti annualmente da ARERA e che eventuali successivi aggiornamenti disposti dall'Autorità troveranno automatica applicazione secondo le decorrenze previste dai relativi provvedimenti;
- non costituiscono entrata propria del Comune;
- sono riscalate unitamente alla TARI e successivamente riversate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);

DI DARE ATTO che il costo per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, come deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 6 del 12.04.2023, sarà a totale carico del contribuente per un importo di € 38,50 per ogni singolo servizio a prenotazione;

DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi di provvedere alla trasmissione della
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 7 del 25-06-2026 - pag. 7 - COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente;

INFINE il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi su n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Trapletti Andrea

Il Segretario Generale
De Carlo Cosima

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
